

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 19 in data: 27.07.2021	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - PIETRA CLAUDIO	Presente
2 - BOTTANI ALESSANDRO	Presente	9 - POLITI FABIO	Presente
3 - COVINI DAVIDE	Presente	10 - SCAGNI ANDREA	Assente
4 - MALASPINA ALAN	Presente	11 - ZANGRANDI CLAUDIO	Assente
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente	12 -	
6 - MORGANTI VALERIA	Assente	13 -	
7 - NEGRI EMANUELA	Presente		

Totale presenti **8**
Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 19 del 27.07.2021

PREMESSO CHE:

- l'art. 1/comma 639 DELLA legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020 è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI, prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il Regolamento a suo tempo adottato con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 03.06.2020 (esecutiva) e s.m.i.;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1/comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- ai sensi dell'art. 1/comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con delibera di CC n. 18 del 27 LUGLIO 2021,

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi dovuti alle misure di *lockdown* e alle chiusure disposte dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2021 ammonta a euro 187.748,67 così articolato:
 - utenze domestiche 35 %
 - utenze non domestiche 65 %;

VISTO l'art. 53/comma 16 della l. 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di "*efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali*" il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 31 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 30 del dl 41/2020;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti 8

Favorevoli: 8

Astenuti: 0

Contrari 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come di seguito;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2021;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione dell'Autorità "ARERA" n.2 del 27/03/2020, specificate in premessa;
6. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
8. di determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe in conformità al Piano Economico Finanziario 2021 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

Utenze domestiche anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,06 €	39,16 €
FASCIA B	2	0,08 €	75,71 €
FASCIA C	3	0,09 €	93,99 €
FASCIA D	4	0,09 €	110,28 €
FASCIA E	5	0,10 €	143,85 €
FASCIA F	> 5	0,11 €	163,33 €

Utenze non domestiche anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,0631 €	0,4330 €	0,4961 €
2	Cinematografi e teatri	0,0473 €	0,3300 €	0,3773 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,0946 €	0,5822 €	0,6768 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,1198 €	0,8251 €	0,9449 €
5	Stabilimenti balneari	0,0599 €	0,4092 €	0,4691 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,0536 €	0,3696 €	0,4232 €
7	Alberghi con ristorante	0,1892 €	1,2937 €	1,4829 €
8	Alberghi senza ristorante	0,1498 €	1,0244 €	1,1742 €
9	Case di cura e riposo	0,1576 €	1,0825 €	1,2402 €
10	Ospedali	0,1687 €	1,1630 €	1,3317 €
11	Uffici e agenzie	0,1687 €	1,1591 €	1,3278 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,0867 €	0,5941 €	0,6808 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,1561 €	1,0759 €	1,2320 €

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,1750	1,1987	1,3737
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,0946 €	0,6495 €	0,7441 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,1718 €	1,1749 €	1,3468 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,1718 €	1,1815 €	1,3534 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,1293 €	0,8924 €	1,0217 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,1718 €	1,1815 €	1,3534 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,0599 €	0,4132 €	0,4731 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,0867 €	0,5941 €	0,6808 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,8781 €	6,0291 €	6,9072 €
23	Mense, birrerie, hamburgerie	0,7646 €	5,2515 €	6,0161 €
24	Bar, caffè, pasticceria	0,6243 €	4,2825 €	4,9068 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,3184 €	2,1848 €	2,5033 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,2428 €	1,6634 €	1,9061 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,1303 €	7,7572 €	8,8875 €
28	Ipermercati di generi misti	0,2459 €	1,6924 €	1,9383 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,5518 €	3,7888 €	4,3406 €
30	Discoteche, night club	0,1639 €	1,1300 €	1,2940 €

9. di applicare alle utenze “non domestiche” le RIDUZIONI articolate come da prospetto allegato, dando atto che le suddette riduzioni saranno finanziare quasi integralmente con i fondi stanziati per l’annualità 2021 di cui al D.L. 25.5.21 N.73 all’art.6

10. di stabilire per l’anno 2021 le seguenti scadenze per il versamento della TARI

- prima rata: 31.10.2021;
- seconda rata: 31.12.2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.10.2021.

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	8
Favorevoli:	8
Astenuti:	0
Contrari	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/c.4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

Firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 13.08.2021 al
28.08.2021

Addì, 13.08.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

Firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

Firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.
